

## STATUTO TIPO PER ASSOCIAZIONE PRO LOCO (DA REDIGERE TRAMITE ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA)

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita una libera Associazione denominata Pro-Loco .....di .....
  - 1.1. L'Associazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di ..... per una durata illimitata;
  - 1.2 L'Associazione ha sede in \_\_\_\_\_;
  - 1.3 Eventuali variazioni della predetta sede così come l'istituzione di sedi operative non comportano modifiche statutarie e possono essere assunte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
  - 1.4. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di ..... e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
  - 1.5 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Vibo Valentia, la denominata "Pro Loco ..... di ..... " troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di legge.
3. La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI. Può inoltre consorziarsi con Enti, altre Pro Loco ed altre realtà associative.
4. La Pro Loco, quale associazione di promozione sociale, può richiedere l'iscrizione ai Registri Nazionale, Regionale e Provinciale dell'associazionismo previsti dall'art. 7 della Legge 383/2000.

### Art. 2

#### Finalità

1. La Pro Loco ..... di ..... ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. In particolare, la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti, pubblici e privati, si propone di:
  - a) *riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico-culturale della località, senza limiti di partecipazione;*
  - b) *tutelare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all'intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;*
  - c) *svolgere una fattiva opera di divulgazione e convinzione per rendere turisticamente accogliente la località di interesse attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e dell'informazione promo-pubblicitaria all'utenza;*
  - d) *favorire la valorizzazione turistica, anche stagionalizzata, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, naturalistico ed ambientale delle località di interesse;*
  - e) *contribuire al miglioramento della qualità della vita locale e favorire le attività ricreative;*
  - f) *coadiuvare gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nella promozione e diffusione della conoscenza della zona;*
  - g) *realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico;*
  - h) *diventare parte attiva dell'eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;*

- i) *promuovere ed organizzare spettacoli/manifestazioni per valorizzare la cultura, la storia e le tradizioni locali , convegni e momenti di aggregazione che comunque riguardano il proprio Comune;*
- j) *istituire e/o gestire Strutture a carattere museale,Pinacoteche,Biblioteche ed altre raccolte Documentali;*
- k) *istituire e/o gestire, previa autorizzazione del Settore Turismo - dell'Amministrazione Provinciale, Strutture I.A.T.;*
- l) *istituire e/o gestire, ovvero proporre l'istituzione di Corsi professionali inerenti l'attività museale, l'attività artigianale e quella turistica;*
- m) *stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;*
- n) *Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero);*
- o) *Aprire e gestire circoli per i soci. Per cui ai sensi dell'art.111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con l'eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco-UNPLI, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.*

### **Art. 3 Soci**

1. I soci della Pro Loco di \_\_\_\_\_ si distinguono in:
  - a) *Soci ordinari;*
  - b) *Soci sostenitori;*
  - c) *Soci benemeriti;*
  - d) *Soci onorari;*

Sono soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;  
 Sono soci sostenitori coloro i quali oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;  
 Sono soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco;  
 Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
2. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati. Può altresì avvalersi della prestazione da parte di terzi.
3. L'iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento effettivo.
4. Tale domanda vale come accettazione integrale dei contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti sociali.
5. Il Socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l'attività dell'Associazione e non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria.
6. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la domanda di iscrizione, lo statuto ed i regolamenti e sono, nel contempo, in regola con i pagamenti sociali.
7. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
8. Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:
  - a) *voto per eleggere gli organi sociali, purché la qualità dei soci sia posseduta da almeno un anno;*
  - b) *essere eletti alle cariche sociali purché la qualità di soci sia posseduta da almeno due anni;*
  - c) *voto per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti purché la qualità dei soci sia posseduta da almeno un anno;*
  - d) *ricevere la tessera sociale;*
  - e) *frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell'Associazione;*

- f) *ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;*
- g) *ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.*

9. I Soci hanno il dovere di:

- a) *rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;*
- b) *versare la quota sociale annuale entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ;*
- c) *non operare in danno della Pro Loco, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente.*

10. La qualità di Socio si perde:

- a) *per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare acquisizione delle stesse, in forma scritta, da parte del Consiglio Direttivo;*
- b) *per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato all'onore ed ai doveri sociali;*
- c) *per causa di morte.*
- d) *Automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto.*

#### **Art. 4 Organi dell'Associazione**

1. Organi della Pro Loco ..... di ..... sono:

- a) *L'Assemblea dei Soci;*
- b) *Il Presidente;*
- c) *Il Consiglio Direttivo*
- d) *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

2. Gli Organi di cui al punto 1 lettere b) c) d) sono eletti dall'Assemblea.

3. Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive e gratuite, hanno una durata di quattro anni e sono rieleggibili;

#### **Art. 5 Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente articolo 3, punto 9 -b.

2. Ciascun socio dispone di un solo voto. Può inoltre rappresentare un altro socio per delega scritta.

3. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o a seguito di previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.

5. La convocazione, da inviare non meno di 10 giorni prima dell'adunanza, con recapito postale ordinario o fax o posta elettronica, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

7. Della convocazione dell'assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, deve essere informata la Provincia di Vibo Valentia - Settore Turismo ed, inoltre, fornita idonea pubblicità con affissione della convocazione nella sede della Pro Loco ed altre forme di opportuna comunicazione, anche telematica.

8. L'Assemblea detiene i poteri per conseguire gli scopi sociali, in particolare:

- a) *eleggere a scrutinio segreto il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, i componenti del collegio dei Revisori dei Conti*
- b) *approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;*
- c) *approva entro il primo trimestre di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;*

- d) *delibera sulle eventuali modifiche al presente statuto ed al regolamento sociale;*
  - e) *delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell'Assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.*
9. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
  10. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.
  11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
  12. L'assemblea straordinaria è convocata mediante avviso individuale tramite fax , posta elettronica o raccomandata a mano:
    - a) *dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;*
    - b) *dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo;*
    - c) *a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci in regola con le quote sociali;*
    - d) *per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento della Pro Loco;*
  13. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
  14. Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie, vengono trasmesse alla Provincia di Vibo Valentia -Settore Turismo, come previsto dal regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di associazioni turistiche Pro Loco.
  15. Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto.
  16. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
  17. Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci.
  18. Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

## **Art. 6 Presidente**

1. Il Presidente della Pro Loco viene eletto con scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci, dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, vale a dire quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo
4. Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
6. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
7. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.

## **Art. 7 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco..... di  
.....

è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari, che vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta.

- 1.1 Alle sedute del Consiglio può essere invitato, con parere consultivo, il Sindaco del Comune.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dalla Assemblea dei soci regolarmente costituita, che delibera il rinnovo degli organi scaduti.
3. Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le preferenze indicate non superino i 2/3 del numero dei componenti da eleggere.
4. I membri del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
6. Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere, per qualunque motivo, dalla carica, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate dal 4° comma del presente articolo.
7. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio Direttivo, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
8. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo di tutte le cariche elettive.
9. Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione.
10. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
  - a) *predispone il regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel presente statuto e lo svolgimento dei servizi dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;*
  - b) *delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;*
  - c) *formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei soci;*
  - d) *sottopone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;*
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
13. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio direttivo in termini di tempo ridotti.
14. Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.
15. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
16. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
17. Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.

## **Art. 8 Segretario - Tesoriere**

1. Il Segretario ed il Tesoriere vengono scelti tra i componenti del Consiglio direttivo nel corso della prima seduta utile.
2. Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci.
3. Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del

Presidente. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.

4. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 Amministrazione**

1. Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 2 in base ai bilanci preventivi annuali.
2. L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso istituti bancari o presso l'amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo.
4. Tali conti sono intestati all'Associazione.
5. I documenti necessari per i prelievi devono essere firmati dal Presidente.
6. Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere.
7. L'esercizio finanziario dell'Associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
8. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.
9. Il bilancio preventivo, con il programma annuale delle attività programmate, che l'Associazione dei Soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta assemblea.
10. Il bilancio di previsione deve essere infine inviato al Settore Turismo della Provincia di Vibo Valentia entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
11. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente al verbale di approvazione dell'Assemblea ed a quello dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso ogni anno, entro il 10 aprile al Settore Turismo della Provincia di Vibo Valentia.
12. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
13. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.
14. E' consentito il solo rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai componenti gli organi sociali nell'espletamento del proprio mandato o dai singoli soci appositamente delegati.

#### **Art. 10 Vigilanza e Controlli**

1. L'Associazione deve agevolare l'azione ispettiva e di vigilanza sulla Pro Loco da parte del Settore Turismo della Provincia di Vibo Valentia.
2. L'Associazione deve agevolare altresì la Provincia di Vibo Valentia nelle sue azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco.

#### **Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. I cinque Revisori devono essere tutti eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano.
3. Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

6. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
7. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
8. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
9. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro.
10. Il Presidente dei Revisori o un componente del Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12**

##### **Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale**

1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Consiglio Direttivo.
2. I membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
3. E' facoltà esclusiva dei soli membri del Consiglio Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente.
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della Pro Loco di .....di attenersi scrupolosamente alla procura ricevuta per il compimento di un dato atto negoziale.

#### **Art. 13**

##### **Modifiche statutarie**

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con almeno un terzo degli aventi diritto.

#### **Art. 14**

##### **Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
2. L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.
3. Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato, a cura del segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Vibo Valentia
4. Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a favore dell'Amministrazione Comunale con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale come da legge 383/2000.

#### **Art. 15**

##### **Disposizioni finali**

1. La Pro Loco dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia di Vibo Valentia, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statuari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie.  
Ove la Pro Loco aderisca all'UNPLI, copia dei verbali e delle variazioni di cui al presente articolo dovrà essere inviata al Comitato Provinciale UNPLI di appartenenza.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme vigenti in materia.